



COMUNE DI CUTROFIANO



Provincia di Lecce

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19	OGGETTO:DELIBERA ALIQUOTE IMU ANNO 2023 - CONFERMA
Data 25-05-023	

L'anno **duemilaventitre** il giorno **venticinque** del mese di **maggio** alle ore **17:10**, nella sala consiliare di via G. Bovio. Si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

<i>Melissano Luigi</i>	<i>P</i>	<i>CONGEDO Vincenzo</i>	<i>P</i>
<i>TARANTINI Aldo</i>	<i>P</i>	<i>MICCOLI Melania</i>	<i>P</i>
<i>BANDELLO Stefano</i>	<i>P</i>	<i>MASCIULLO Nicola</i>	<i>P</i>
<i>COLI' Maria Lucia</i>	<i>A</i>	<i>LIGORI Elena Anna</i>	<i>P</i>
<i>BLANCO Alessandra</i>	<i>P</i>	<i>DONNO Santo</i>	<i>A</i>
<i>VANTAGGIATO Chiara</i>	<i>P</i>	<i>Rolli Oriele</i>	<i>A</i>
<i>DE DONATIS Vito</i>	<i>A</i>		

Presenti n. 9 Assenti n. 4

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale del Comune GENTILE ROBERTO.

Il Sig. VANTAGGIATO Chiara, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell'atto

**Il Responsabile del Servizio
f.to GENTILE ROBERTO**

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell'atto

**Il Responsabile del Servizio
f.to LIGORI LORENZO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario, nella sua funzione di Consiglio Comunale, n. 4 del 29.05.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1 gennaio 2020;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria "IMU" di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, in particolare i commi da 748 a 757, prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

- comma 748: l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
- comma 750: l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- comma 751: A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
- comma 752: l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- comma 753: per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i

comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

- comma 754: per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

VISTO l'art. 1, comma 756 lett. a) della legge di bilancio 2020 (n. 160 del 2019) il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote IMU (di cui ai commi da 748 a 755) esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

VISTO l'art. 1 comma 837 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 in base al quale, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al comma 767 della L. 160/2019, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote IMU, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità specificatamente previste e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 della L. 160/2019 e non più le aliquote in vigore per l'anno precedente;

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO che ad oggi il suddetto decreto non è stato adottato;

VISTI:

- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, in base al quale "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023 di proroga al 31 maggio 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

RAVVISATA l'opportunità di confermare per l'anno 2023 le medesime aliquote vigenti nell'anno 2022, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nell'anno 2022;

DATO ATTO che l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267; VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ACQUISITI i pareri espressi dai Responsabili di servizio, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs.

267/00;

Consiglieri presenti n. 9
Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa,

- 1) di confermare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2023, come indicate nell'allegato A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023.

Successivamente, stante l'urgenza

Consiglieri presenti n. 9
Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano
TARANTINI Aldo

Il Presidente
VANTAGGIATO Chiara

Firmato digitalmente da:
TARANTINI ALDO
Data: 07/06/2023 10:37:09

Firmato digitalmente da:
CHIARA VANTAGGIATO
Data: 07/06/2023 10:40:00

Il Vice Segretario Comunale
GENTILE ROBERTO

Firmato digitalmente da: GENTILE ROBERTO
Ruolo: RESP. SETTORE ENTRATE
Organizzazione: COMUNE DI CUTROFIANO
Data: 07/06/2023 10:57:35

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Allegato A) Aliquote IMU 2023

TABELLA ALIQUOTE IMU

1	abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6 per cento 6,00 per mille
2	fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1 per cento 1,00 per mille
3	fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	1,01 per cento 10,1 per mille
4	fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,01 per cento 10,1 per mille
5	terreni agricoli	0,76 per cento 7,6 per mille
6	Aree edificabili	1,01 per cento 10,1 per mille